



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2009 (24.11)
(OR. en)**

15970/09

COPEN 229

NOTA DI TRASMISSIONE

della:	Sig.ra Jessica AUKEN, Consigliere GAI, Rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea
al:	Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale
data di ricezione:	21 ottobre 2009
Oggetto:	Decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Lettera di notifica della Danimarca

Recepimento, da parte della Danimarca, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Si allegano informazioni concernenti il recepimento della decisione quadro da parte della Danimarca. Per eventuali quesiti, si prega di contattare:

Nicolai Pii
Ministero della giustizia
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel: +45 72 26 86 01
Fax: +45 33 92 26 89
Email: nip@jm.dk

(f.to) Jessika Auken
Consigliere GAI

25 settembre 2009

Recepimento, da parte della Danimarca, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

In riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 19 e all'articolo 22, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, il Ministero della giustizia comunica al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le seguenti informazioni:

1. Recepimento nel diritto danese, in riferimento all'articolo 22, paragrafo 2

L'articolo 22, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 24 novembre 2008.

L'articolo 22, paragrafo 2 della decisione quadro prevede che gli Stati membri trasmettano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla decisione quadro.

Il governo danese informa che la decisione quadro del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca è stata recepita nel diritto danese mediante la legge n. 1434 del 22 dicembre 2004, relativa all'esecuzione di determinate decisioni in materia penale nell'Unione europea, che recepisce parimenti la decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Una copia della legge è acclusa (*allegato 1*); per il riconoscimento delle decisioni di confisca, occorre riferirsi in particolare alla sezione IV (capitolo 7 sull'esecuzione delle decisioni di confisca, capitolo 8 sulla destinazione dei beni confiscati e capitolo 9 sul risarcimento) e alla sezione V (capitolo 10 sui requisiti formali, capitolo 12 sul trattamento delle richieste di esecuzione di decisioni definitive di confisca e capitolo 13 sulla trasmissione delle richieste di esecuzione delle decisioni in materia penale ad un altro Stato membro).

Va osservato che la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed è applicabile alle richieste di esecuzione effettuate dopo tale data; al riguardo si prega di fare riferimento al paragrafo 62 della legge.

Si acclude altresì una proposta di legge sull'esecuzione di determinate decisioni in materia penale nell'Unione europea (L 5), presentata il 6 ottobre 2004 (*allegato 2*). Le osservazioni sulla proposta che, ad eccezione del paragrafo 48 della legge, è stata adottata senza modifiche, contengono una descrizione più dettagliata del modo in cui sono recepiti i singoli articoli della decisione quadro.

Infine si accludono parimenti un riassunto schematico dei singoli articoli della decisione quadro e delle disposizioni corrispondenti del diritto danese che erano in vigore al 24 novembre 2008, data limite di recepimento (*allegato 3*), e il testo delle pertinenti disposizioni giuridiche danesi (*allegato IV*).

2. Determinazione delle autorità competenti, in riferimento all'articolo 3, paragrafo 1

Per quanto riguarda la determinazione delle autorità competenti prevista all'articolo 3, paragrafo 1, per la Danimarca, sia in quanto Stato di emissione che in quanto Stato di esecuzione, l'autorità competente sarà il Ministero della giustizia. Se è corredata del certificato previsto, una decisione può essere trasmessa al:

Ministero della giustizia
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel: +45 7226 8400
Fax: +45 3392 2689
Email: jm@jm.dk

3. Regime linguistico, in riferimento all'articolo 19, paragrafo 2

In riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, il certificato concernente il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dovrà essere compilato in danese.

Infine, sulla base del recepimento della decisione quadro nel diritto danese, saranno elaborate istruzioni amministrative destinate alle autorità di polizia e giudiziarie danesi, contenenti orientamenti più dettagliati per il trattamento dei casi implicanti l'esecuzione di decisioni di confisca. Le istruzioni saranno trasmesse al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione non appena saranno disponibili.

(f.to Nicolai Pii)